Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 313

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 novembre 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Lombardia

Regione Emilia-Romagna

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Modificazioni al regolamento approvate nella seduta dell'11 novembre 1981

L'art. 23 è sostituito dal seguente:

« La Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

A tal fine il Presidente della Camera, presi gli opportuni contatti con il Presidente del Senato e con il Governo, consultati i presidenti delle commissioni permanenti, convoca la conferenza dei presidenti di gruppo per predisporre il programma dei lavori dell'assemblea per non oltre tre mesi. Il Governo è informato dal Presidente della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

Il programma, predisposto all'unanimità, diviene impegnativo dopo la comunicazione all'assemblea. Se all'atto della comunicazione un deputato vi si oppone, l'assemblea delibera, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di dieci minuti ciascuno.

Qualora nella conferenza dei presidenti di gruppo non si raggiunga un accordo unanime sul programma, il Presidente, sulla base degli orientamenti prevalenti e tenuto conto delle altre proposte che risultino in minoranza, predispone il programma per non oltre due mesi e lo sottopone all'assemblea. Questa, sentito un oratore per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno, delibera con votazione nominale elettronica sul programma che il Presidente propone in via definitiva, valutate anche le eventuali proposte di modifica avanzate nel corso della discussione.

La procedura prevista nei precedenti commi si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma, presentate dal Governo o da un presidente di gruppo. Qualora non si raggiunga un accordo unanime nella conferenza dei presidenti di gruppo, il Presidente, se lo ritiene, formula una proposta per l'assemblea.

In caso di mancata approvazione del programma proposto ai sensi del precedente quarto comma, si procede a norma del primo comma dell'art. 26, in attesa che venga predisposto un nuovo programma ai sensi dei commi precedenti ».

L'art. 24 è sostituito dal seguente:

« Stabilito il programma, il Presidente convoca la conferenza dei presidenti di gruppo al fine di definirne le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per non oltre due settimane. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

Il calendario, approvato all'unanimità nella conferenza dei presidenti di gruppo, è definitivo ed è comunicato all'assemblea.

Qualora nella conferenza dei presidenti di gruppo non si raggiunga un accordo unanime il Presidente, sulla base degli orientamenti prevalenti e tenuto conto delle altre proposte che risultino in minoranza, al fine dell'attuazione del programma predispone il calendario e lo sottopone all'assemblea. Questa, sentito un oratore per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno, delibera per alzata di mano sul calendario che il Presidente, valutate anche le eventuali proposte di modifica avanzate nel corso della discussione, propone in via definitiva.

Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione, ed è stampato e distribuito.

Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, presentate dal Governo o da un presidente di gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione. Qualora non si raggiunga un accordo unanime nella conferenza dei presidenti di gruppo, il Presidente, se lo ritiene, formula una proposta per l'assemblea. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile la esecuzione, stabilendosi, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione ».

(6392)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 settembre 1981.

Ripartizione tra le regioni meridionali della somma di lire 226 miliardi di cui all'art. 10 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto il quarto comma dell'art. 10 della legge finanziaria 1981, che autorizza lo stanziamento di lire 226 miliardi a favore del fondo per i programmi regionali di sviluppo, di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1979, n. 281, da destinare al finanziamento degli interventi regionali previsti dal primo comma dell'art. 149 del testo unico della legge sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/78 (ex art. 6 della legge n. 183/76):

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro n. 134664 del 18 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1981, registro n. 15, foglio n. 323, con il quale viene incrementato, per il 1981, il fondo, ex art. 9 della legge 281/70, dell'importo di lire 226 miliardi;

Visto il parere favorevole al riguardo espresso dal comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, nella seduta del 21 maggio 1981;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale, nella seduta del 4 agosto 1981;

Vista la delibera CIPE del 7 agosto 1981;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 226 miliardi, di cui al quarto comma dell'art. 10 della legge finanziaria per il 1981, per la realizzazione dei progetti, di cui alla richiamata delibera CIPE 7 agosto 1981, è ripartita tra le regioni meridionali come segue:

Regioni	Importo (milioni di lire)
Marche	50
Lazio	6.000
Abruzzo	12.970
Molise	1.690
Campania	25.740
Puglia	23.360
Basilicata	4.680
Calabria	18.090
Sicilia	63.750
Sardegna	69.670
Totale	226.000

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1981
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 10

(6490)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 giugno 1981.

Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica nel ramo malattia della società Ausonia A.I.R.D. S.p.a. - Assicurazioni infortuni rischi diversi, in Rozzano-Milanofiori.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Ausonia A.I.R.D. S.p.a. - Assicurazioni infortuni rischi diversi, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività ad altri rami;

Vista la documentazione, allegata alla citata domanda ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica;

Viste le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni;

Considerato che la documentazione presentata soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 28 aprile 1981;

Decreta:

La società Ausonia A.I.R.D. S.p.a. - Assicurazioni infortuni rischi diversi, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica nel ramo malattia in tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati.

Roma, addì 16 giugno 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(6408)

DECRETO 30 ottobre 1981.

Prescrizioni di sicurezza per l'uso di apparecchi a gas, funzionanti senza scarico esterno dei prodotti della combustione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, concernente le norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;

Viste le norme UNI-CIG 7129/72 e 7131/72 sugli impianti a gas, approvate con decreto ministeriale 23 novembre 1972 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 28 novembre 1972);

Considerata la necessità di imporre, al fine di evitare fenomeni di intossicazione, una prescrizione di sicurezza per l'uso di apparecchi a gas, funzionanti senza scarico esterno dei prodotti della combustione;

Sentita l'apposita commissione tecnica, ricostituita con decreto ministeriale 5 maggio 1981;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto si riferiscono agli apparecchi a gas, che in base alla norma UNI-CIG 7129/72 (par. 3.3.) ed alla norma UNI-CIG 7131/72 (par. 5.3.) possono essere installati senza condotto di scarico per i prodotti della combustione e precisamente:

1.1. Lavabiancheria con portata termica fino a 8,72 kw (7.500 kcal/h);

1.2. Scalda acqua istantanei di potenza utile fino a 8,72 kw (7.500 kcal/h);

1.3. Scalda acqua ad accumulazione fino ad una capacità utile di 50 litri di acqua ed una portata termica di 4,65 kw (4.000 kcal/h);

1.4. Apparecchi indipendenti per il riscaldamento ambientale (stufe catalitiche, a raggi infrarossi o a fiamma) fino ad una portata termica di 3,49 kw (3.000 kcal/h);

1.5. Altri apparecchi a gas aventi una portata termica fino a 2,91 kw (2.500 kcal/h), esclusi gli apparecchi di cottura la cui istallazione è regolamentata rispettivamente dall'art. 3.2. della norma UNI-CIG 7129/72 e dall'art. 5.2. della norma UNI-CIG 7131/72.

I sopracitati apparecchi devono essere tutti muniti di dispositivo di sicurezza per l'accensione e contro lo *spegnimento*.

Art. 2.

Gli apparecchi di cui all'art. 1 ed in particolare gli apparecchi indipendenti per riscaldamento ambientale possono essere commercializzati solo se portano una targa visibile, scritta in caratteri indelebili ed installata stabilmente contenente la seguente avvertenza:

ATTENZIONE

Questo apparecchio immette i prodotti della combustione nell'ambiente in cui viene utilizzato. Per evitare effetti nocivi, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

Non istallare né usare l'apparecchio:

a) *in locali adibiti a bagno, a doccia o a camera da letto;*

b) *in locali di volume inferiore a 12 m³.*

Art. 3.

Gli apparecchi di cui all'art. 1 devono inoltre riportare in una targa scritta in caratteri indelebili le seguenti indicazioni:

3.1. Nome e indirizzo del costruttore;

3.2. Tipo dell'apparecchio e numero d'ordine di fabbricazione;

3.3. Denominazione commerciale dell'apparecchio;

3.4. Tipo di gas da utilizzare;

3.5. Pressione di utilizzazione in mbar;

3.6. Potenza nominale in W ed in kcal/h;

3.7. Consumo in g/h per i GPL e/o in m³/h per altri gas.

3.8. Tensione e potenza elettrica nel caso che l'apparecchio sia predisposto per la messa in funzione di tipo elettrico.

Art. 4.

Gli apparecchi di cui all'art. 1 devono anche essere accompagnati da un libretto di « istruzioni per l'utente », relative all'impiego, manutenzione e conservazione, nelle quali deve essere spiegato almeno quanto segue:

4.1. Modalità per assicurare un adeguato ricambio d'aria nei locali in cui gli apparecchi sono istallati o usati, secondo le norme UNI-CIG;

4.2. L'impiego del sistema di accensione e spegnimento, della regolazione alle diverse potenze termiche dell'apparecchio e di ogni altro dispositivo di comando;

4.3. Le modalità di manutenzione, pulizia e conservazione dell'apparecchio;

4.4. La lunghezza del tubo flessibile di allacciamento e l'impiego delle fascette stringitubo, facendo riferimento alle norme UNI-CIG esistenti;

4.5. Il tipo di collegamento elettrico quando necessario;

4.6. La necessità di chiudere il rubinetto della bombola, dopo l'uso;

4.7. La pressione del gas in mbar per una corretta scelta del regolatore;

4.8. La capacità massima della bombola da utilizzare nel caso di apparecchio a GPL con vano portabombola;

4.9. L'esigenza di ricorrere a personale specializzato ogni qual volta si debba intervenire per operazioni di manutenzione, pulizia e regolazione.

Il libretto di istruzioni dovrà inoltre richiamare, come *nota bene*, l'attenzione dell'utente su quanto riportato ai paragrafi: 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, della norma UNI-CIG 7129/72 e 3.1, 3.2, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, della norma UNI-CIG 7131/72.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1981

Il Ministro: MARCORA

(5376)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Provvedimenti urgenti in favore dell'industria siderurgica).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 5 settembre 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 4 novembre 1981, n. 617 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 4 novembre 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

In considerazione della particolare incidenza del costo dell'energia elettrica sull'industria italiana del settore ed al fine di razionalizzare l'uso degli impianti, sono assunti a carico del Tesoro dello Stato con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 1983 gli aumenti del sovrapprezzo termico deliberati dal Comitato interministeriale dei prezzi dopo il 31 marzo 1981, limitatamente all'energia che da appositi misuratori risulti consumata negli stabilimenti delle imprese elettrosiderurgiche nei periodi di minor carico della rete coincidenti con le ore dalle 22 alle 6 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì e dalle 22 del venerdì alle 6 del lunedì dei mesi da gennaio a luglio e da settembre a dicembre nonché con tutte le ore del mese di agosto.

Agli effetti di quanto previsto dal precedente comma si considerano stabilimenti elettrosiderurgici quelli nei quali l'energia consumata dai forni elettrici per la produzione siderurgica sia uguale o superiore su base annua al 50 per cento dell'energia elettrica impiegata complessivamente nello stabilimento.

Per le imprese che, avendone fatta richiesta, non abbiano ancora avuto installati i misuratori di cui al primo comma, l'agevolazione è commisurata al 45 per cento del consumo totale.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilirà con suo decreto le modalità per l'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi.

Per l'attuazione del presente articolo, per l'anno 1981, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi. Le eventuali eccedenze, rispetto alla predetta spesa di lire 50 miliardi, saranno rimborsate dal Tesoro entro il 31 marzo 1982.

All'onere complessivo di lire 50 miliardi derivante per l'anno 1981 dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Misure particolari in alcuni settori dell'economia ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Ai fini della razionalizzazione, della riorganizzazione e della ristrutturazione delle imprese dell'industria siderurgica l'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, è autorizzato ad emettere, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi, obbligazioni di durata sino a sette anni, con preammortamento di tre anni.

Le obbligazioni sono emesse al saggio di interesse e con le modalità che saranno determinate dal Ministro del tesoro. L'onere degli interessi delle obbligazioni è assunto a carico del Tesoro dello Stato nella misura dell'11 per cento annuo per tutta la durata delle stesse. Per le emissioni di obbligazioni che saranno effettuate nel corso degli anni 1981 e 1982, la percentuale della seconda cedola in scadenza nell'anno 1982 sarà rimborsata dal Tesoro a carico del bilancio per l'anno 1983 ed entro novanta giorni dalla scadenza della cedola stessa.

Le obbligazioni di cui al primo comma sono destinate alla riduzione dei debiti, esistenti a data non posteriore al 30 giugno 1981, con scadenza inferiore a diciotto mesi, a carico delle società industriali operanti nel settore siderurgico a partecipazione statale, ovvero di società controllanti tali imprese o di società interamente partecipate dalle società predette.

Le obbligazioni di cui sopra sono cedute dall'IRI ai creditori delle società di cui al comma precedente con surrogazione per pari ammontare nominale nei crediti di cui al precedente comma.

Le società di cui al terzo comma sono tenute a rimborsare all'IRI i debiti di cui sopra maggiorati degli interessi nella misura corrispondente a quella a carico dell'IRI sull'emissione delle obbligazioni di cui al primo comma, secondo un piano di ammortamento e preammortamento coincidente con quello della stessa emissione obbligazionaria.

Le obbligazioni emesse e non collocate, ai sensi del quarto comma, possono essere temporaneamente collocate dall'IRI presso proprie società finanziarie direttamente controllate dallo stesso Istituto ed utilizzate a garanzia delle linee di credito delle imprese operanti nel settore siderurgico a partecipazione statale.

Ai fini del presente articolo l'industria siderurgica comprende le imprese e le attività indicate rispettivamente nell'art. 80 e nell'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ratificato con la legge 25 giugno 1952, n. 766.

L'emissione obbligazionaria di cui al precedente primo comma è subordinata all'approvazione da parte del CIPI di un piano di risanamento produttivo, economico e finanziario dell'industria siderurgica a partecipazione statale. A tal fine il piano viene presentato al Ministero delle partecipazioni statali entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro i dieci giorni successivi il Ministro delle partecipazioni statali sottopone il piano all'approvazione del CIPI, il quale adotta le sue determinazioni entro dieci giorni. Scaduto quest'ultimo termine il piano si intende approvato.

La spesa concernente l'onere degli interessi posti a carico dello Stato, ai sensi del secondo comma, farà carico sul capitolo 7807 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1982 e sul corrispondente capitolo per l'esercizio finanziario 1983 e seguenti.

Art. 3.

Le obbligazioni di cui all'articolo precedente, possono anche essere collocate dall'IRI mediante offerta al pubblico ed il relativo controvalore è destinato alle aziende di cui al terzo comma del suddetto articolo.

Alle obbligazioni di cui al primo comma dell'articolo precedente è accordata la garanzia dello Stato, per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi ed ogni altro onere e spesa. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza della operatività della garanzia statale.

La garanzia è concessa altresì alle operazioni di prefinanziamento che l'IRI è autorizzato ad effettuare, fino alla concorrenza massima di 1.000 miliardi, in attesa ed a valere sulla emissione e sul collocamento delle obbligazioni di cui al presente articolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emanare provvedimenti relativi al rilascio delle garanzie dello Stato per le operazioni previste dal comma che precede.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(6578)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 7 agosto 1981. Ripartizione di fondi tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l'esercizio 1981 di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 218, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76, recante nuove disposizioni in materia di finanza regionale;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/77;

Vista la legge n. 153/75, contenente disposizioni per l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee e per la riforma dell'agricoltura;

Visto, in particolare, l'art. 4 della legge anzidetta, che demanda al CIPE il compito di ripartire, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale, ex art. 13 della legge n. 281/70, i fondi, di cui all'art. 6, lettere *a*) e *d*);

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale per il triennio 1981-83;

Viste le proposte di riparto presentate dal Ministro della agricoltura e delle foreste, concernenti gli stanziamenti per l'anno 1981;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale nella seduta del 22 luglio 1981 ai sensi dell'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Vista la propria delibera dell'11 dicembre 1980;

Ritenuto di dover provvedere;

Delibera:

I fondi stanziati per l'esercizio 1981, di cui all'art. 6, lettera *a*) e lettera *d*), della legge n. 153/75, per un ammontare complessivo di lire 97 miliardi sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano come segue:

Fondi di cui all'art. 6 lettera a) *- limite di impegno* 1974

Regioni e province autonome	(Migliaia di lire)
Piemonte	670.000
Valle d'Aosta	50.000
Lombardia	620.000
Trentino-Alto Adige	—
Bolzano	160.000
Trento	140.000
Veneto	490.000
Friuli-Venezia Giulia	150.000
Liguria	70.000
Emilia-Romagna	660.000
Toscana	520.000
Umbria	205.000
Marche	300.000
Lazio	620.000
Abruzzo	380.000
Molise	175.000
Campania	505.000
Puglia	1.000.000
Basilicata	425.000
Calabria	530.000
Sicilia	1.215.000
Sardegna	1.115.000
Totale	10.000.000

Fondi di cui all'art. 6 lettera a) *- limite di impegno* 1975

Regioni e province autonome	(Migliaia di lire)
Piemonte	1.020.000
Valle d'Aosta	73.000
Lombardia	942.000
Trentino-Alto Adige	—
Bolzano	237.000
Trento	209.000
Veneto	739.000
Friuli-Venezia Giulia	236.000
Liguria	107.000
Emilia-Romagna	1.006.000
Toscana	784.000
Umbria	312.000
Marche	464.000
Lazio	922.000
Abruzzo	567.000
Molise	255.000
Campania	750.000
Puglia	1.486.000
Basilicata	631.000
Calabria	792.000
Sicilia	1.806.000
Sardegna	1.662.000
Totale	15.000.000

Fondi di cui all'art. 6 lettera a) *- limite d'impegno* 1976

Regioni e province autonome	(Migliaia di lire)
Piemonte	1.235.000
Valle d'Aosta	91.000
Lombardia	1.145.000
Trentino-Alto Adige	—
Bolzano	322.000
Trento	284.000
Veneto	897.000
Friuli-Venezia Giulia	279.000
Liguria	128.000
Emilia-Romagna	1.219.000
Toscana	958.000
Umbria	381.000
Marche	577.000
Lazio	1.059.000
Abruzzo	815.000
Molise	368.000

Regioni e province autonome	(Migliaia di lire)
Puglia	2.136.000
Basilicata	910.000
Calabria	1.135.000
Sicilia	2.599.000
Sardegna	2.386.000
Totale	20.000.000

Fondi di cui all'art. 6 lettera a) - *limite d'impegno* 1977

Regioni e province autonome	(Migliaia di lire)
Bolzano	403.000
Trento	356.000
Totale	759.000
Piemonte	1.544.000
Valle d'Aosta	114.000
Lombardia	1.431.000
Veneto	1.121.000
Friuli-Venezia Giulia	349.000
Liguria	160.000
Emilia-Romagna	1.523.000
Umbria	476.000
Marche Nord	649.000
Toscana Nord	1.188.000
Lazio Nord	686.000
Totale	9.241.000
Marche Sud	72.000
Toscana Sud	9.000
Lazio Sud	638.000
Abruzzo	1.018.000
Molise	461.000
Campania	1.345.000
Puglia	2.670.000
Basilicata	1.137.000
Calabria	1.419.000
Sicilia	3.249.000
Sardegna	2.982.000
Totale	15.000.000
Totale generale	25.000.000

Fondi di cui all'art. 6 lettera a) - *limite d'impegno* 1978

Regioni e province autonome	(Migliaia di lire)
Bolzano	403.000
Trento	356.000
Totale	759.000
Piemonte	1.544.000
Valle d'Aosta	114.000
Lombardia	1.431.000
Veneto	1.121.000
Friuli-Venezia Giulia	349.000
Liguria	160.000
Emilia-Romagna	1.523.000
Umbria	476.000
Marche Nord	649.000
Toscana Nord	1.188.000
Lazio Nord	686.000
Totale	9.241.000
Marche Sud	72.000
Toscana Sud	9.000
Lazio Sud	638.000
Abruzzo	1.018.000
Molise	461.000
Campania	1.345.000
Puglia	2.670.000

Regioni e province autonome	(Migliaia di lire)
Basilicata	1.137.000
Calabria	1.419.000
Sicilia	3.249.000
Sardegna	2.982.000
Totale	15.000.000
Totale generale	25.000.000

Fondi di cui all'art. 6 lettera d)

Regioni e province autonome	(Milioni di lire)
Bolzano	32,2
Trento	28,5
Totale	60,7
Piemonte	134,4
Valle d'Aosta	5,2
Lombardia	101,6
Veneto	124,2
Friuli-Venezia Giulia	38,4
Liguria	42,3
Emilia-Romagna	88,9
Umbria	28,2
Marche Nord	40,7
Toscana Nord	78,7
Lazio Nord	56,7
Totale	739,3
Marche Sud	65,5
Toscana Sud	2,2
Lazio Sud	77,4
Abruzzo	91,2
Molise	35,5
Campania	209,6
Puglia	216,6
Basilicata	61,7
Calabria	155,6
Sicilia	266,4
Sardegna	77,3
Totale	1.200,0
Totale generale	2.000,0

Alle erogazioni delle annualità ex art. 6, lettera *a*), dei limiti di impegno, dal 1974 al 1978, provvederà il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base della documentazione attestante l'effettivo fabbisogno finanziario di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Ai trasferimenti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano delle quote ex art. 6, lettera *d*), provvederà il Ministro del tesoro.

Roma, addì 7 agosto 1981

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
LA MALFA

(6425)

Deliberazione 7 agosto 1981. Applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici nel novembre 1980 e nel febbraio 1981.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Visto in particolare l'art. 4, sesto comma, della predetta legge, in cui si prevede che le amministrazioni interessate indichino al CIPE i primi programmi che potranno essere integrati nel corso dell'anno relativi ad interventi urgenti da avviare con assoluta priorità e da realizzare nell'anno 1981;

Viste le proposte formulate dalle singole amministrazioni interessate;

Delibera

di procedere, nel quadro delle disponibilità finanziarie definite per l'anno 1981, ad una prima ripartizione di risorse tra le amministrazioni centrali, quali anticipazioni a fronte dei programmi urgenti di competenza delle amministrazioni stesse, nella misura seguente:

Ministero dell'agricoltura e delle foreste	L. 1.700.000.000
Azienda autonoma nazionale delle strade	» 35.000.000.000
Ministero per i beni culturali e ambientali	» 35.000.000.000
Ministero della difesa	» 25.000.000.000
Ministero delle finanze	» 102.000.000
Ministero dei lavori pubblici - Edilizia demaniale	» 26.000.000.000
Ministero dei lavori pubblici - Patrimonio culturale ed artistico	» 10.000.000.000
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni	» 1.877.000.000
Ministero della pubblica istruzione	» 17.000.000.000
Ministero dei trasporti - M.C.T.C.	» 6.000.000.000
per un totale di	L. 157.679.000.000

Gli interventi di cui trattasi dovranno essere coordinati con quelli del commissario straordinario di Governo e con quelli delle regioni interessate.

Entro sessanta giorni dalla data della presente delibera, le amministrazioni interessate trasmetteranno al CIPE una relazione sullo stato degli interventi avviati e sull'eventuale ulteriore fabbisogno derivante dalla formulazione definitiva dei programmi urgenti.

Roma, addì 7 agosto 1981

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
LA MALFA

(6426)

Deliberazione 7 agosto 1981. Integrazioni al programma di intervento per il 1979 del piano di rinascita economico e sociale. Interventi per lo sviluppo agricolo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 13 dello statuto speciale della Sardegna, emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 588, sul piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna;

Visto l'art. 172 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978;

Visto l'art. 3 della legge 24 giugno 1974, n. 268, che ha affidato al CIPE, tra l'altro, il compito di stabilire i criteri generali per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge stessa e di approvare i programmi regionali formulati nell'ambito dell'anzidetto piano di rinascita della Sardegna;

Vista la propria delibera del 23 maggio 1979 con la quale è stato approvato il programma di sviluppo economico e sociale della Sardegna per l'anno 1979 ed il programma di intervento ad esso relativo;

Vista la nota n. 2/584 del 5 agosto 1981 con la quale il presidente della giunta della regione autonoma della Sardegna propone una integrazione del testo del capitolo I dell'anzidetto programma di intervento per il 1979 relativo agli interventi per lo sviluppo agricolo con l'inserimento di un progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero-caseario, nonché l'istituzione del nuovo titolo di spesa 7.1.3/I con uno stanziamento di L. 6.369.500.000;

Tenute presenti le considerazioni formulate in proposito dalla regione;

Delibera:

Nel programma di intervento per il 1979 del piano di rinascita economica e sociale al capitolo I — interventi per lo sviluppo agricolo — è aggiunto quanto segue:

I.3. - Integrazione del progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero-caseario

Titolo di spesa: 7.1.3/I;
Stanziamento: L. 6.369.500.000.

Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dal programma 1976-1978 in merito allo sviluppo, alla diversificazione e alla qualificazione delle produzioni e dei prodotti trasformati e in vista dell'inserimento dei produttori nel processo trasformativo e distributivo, appare opportuno e conveniente l'ingresso nelle strutture esistenti nel campo della trasformazione di una significativa partecipazione a carattere pubblico, che dovrà essere corresponsabile della gestione mediante le opportune intese con i compartecipanti.

Per assicurare tale presenza, preliminare e necessaria sia per l'ingresso del movimento cooperativo sia per conservare la presenza della Sfirs, l'onere finanziario è valutato in L. 10.369.500.000, ivi comprese L. 4.000.000.000 già stanziate sul titolo di spesa 6.1.3/I del programma di intervento 1976-78.

La suddetta somma verrà trasferita, nel limite di lire 9.369.500.000, alla S.p.a. Sipas — capitale interamente regionale ai sensi della legge regionale 7 maggio 1958, n. 22 — sotto forma di sottoscrizione di aumento di capitale da questa deliberato; le restanti L. 1.000.000.000 saranno pure trasferite alla stessa Sipas per la costituzione del fondo speciale di cui sarà detto in appresso, destinato a favorire l'accesso al credito delle imprese di industrializzazione agricola, fino all'emanazione di analoghe norme statali.

La somma trasferita a titolo di capitale alla Sipas sarà dalla detta società utilizzata:

a) per L. 3.369.500.000 per sottoscrivere per pari importo capitali di rischio della S.p.a. The Casar Company, anche mediante operazioni temporanee di finanziamento in conto capitale, nonché attraverso eventuali previe operazioni di assorbimento di perdite di esercizio;

b) per L. 4.000.000.000 per concedere un finanziamento alla stessa The Casar Company a tasso agevolato, rimborsabile in cinque annualità a partire dal 31 dicembre 1982, con la garanzia che, in difetto di utili spendibili, i soci della The Casar Company provvederanno ad aumentare il capitale sociale al fine di dotarla dei mezzi occorrenti per l'ammortamento;

c) per L. 2.000.000.000 per concedere alla The Casar Company un ulteriore finanziamento a tasso agevolato a 10 anni, rimborsabile in 10 semestralità a decorrere dalla estinzione del prestito di cui al precedente punto *b*).

La somma di L. 1.000.000.000, trasferita alla Sipas per la costituzione del fondo speciale, è destinata a favorire le aziende conserviere (con priorità per quelle che trasformano il pomodoro) ammesse al godimento dei contributi CEE, mediante la concessione di concorsi nel pagamento degli interessi su operazioni finanziarie concesse da istituti di credito in conto degli stessi contributi comunitari.

Tali concorsi dovranno in ogni caso lasciare a carico del beneficiario un onere per interessi nella misura determinata dalla giunta regionale.

Lo stanziamento di cui al nuovo titolo di spesa 7.1.3/I del programma di intervento per il 1979 del piano di rinascita economica e sociale proviene, quanto a L. 3.000.000.000, dalla corrispondente riduzione dello stanziamento recato dal titolo di spesa 7.2.2/I, « Contributi per l'occupazione », del medesimo programma e, quanto a L. 3.369.500.000 dalla corrispondente riduzione dello stanziamento di cui alla lettera *d*) del titolo di spesa 7.4.1/I, « Spese generali, studi, imprevisti », del medesimo programma, così come risulta a seguito dell'accertamento degli importi degli interessi attivi maturati sulle somme scritte nella contabilità speciale di cui al titolo I della legge n. 268 del 1974.

Con decreto dell'assessore del bilancio, programmazione ed assetto del territorio verranno apportate le corrispondenti modifiche alla tabella « Entrate e spese » del programma di intervento per il 1979 del piano di rinascita economica e sociale.

Roma, addì 7 agosto 1981

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
LA MALFA

(6445)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a ottantanove posti di coadiutore dattilografo giudiziario, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Torino, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 17 del 15 settembre 1981, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a ottantanove posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Torino, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1978.

(6562)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a diciassette posti di coadiutore dattilografo giudiziario, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Messina riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 16 del 31 agosto 1981, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a diciassette posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Messina, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1978.

(6563)

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazione al bando di concorso a trentasette posti di ispettore (carriera direttiva) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, che stabilisce il limite di 30 anni di età, salvo le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni, per l'ammissione ai concorsi relativi alla carriera direttiva tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 4 della legge 3 giugno 1978, n. 288, che ha modificato l'art. 23, lettera *a*), primo comma, del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, riducendo ad un anno il beneficio dell'elevazione del limite di età concesso ai candidati a pubblici concorsi che risultino coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

Visto l'art. 2, III, lettera *a*), del decreto ministeriale 29 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1981, registro n. 12 Interno, foglio n. 125, il quale prevede l'elevazione di due anni in favore dei candidati coniugati che abbiano presentato domanda di ammissione al concorso pubblico a trentasette posti di ispettore del ruolo tecnico della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Ritenuto di dover modificare detto art. 2, III, lettera *a*), del decreto ministeriale 29 giugno 1981, in relazione al disposto di cui al cennato art. 4 della legge 3 giugno 1978, n. 288;

Decreta:

L'art. 2, III, lettera *a*), del decreto ministeriale 29 giugno 1981, è così modificato:

« *a*) di un anno, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1981

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1981
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 190

(6564)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trentasette posti di ispettore (carriera direttiva) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trentasette posti di ispettore del ruolo tecnico della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con decreto ministeriale 29 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1981, registro n. 12 Interno, foglio n. 125, avranno luogo presso le Scuole centrali antincendi di Roma, località Capannelle, piazza Scilla, nei giorni 4 e 5 febbraio 1982 con inizio alle ore 8.

(6565)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a quaranta posti di ispettore nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso a quaranta posti di ispettore nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1980, si svolgeranno nei giorni 21 e 22 dicembre 1981, con inizio alle ore 8,30, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4.

(6422)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione di graduatorie concernenti il conferimento di cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 41-42 - supplemento ordinario, parte II, del 9-16 ottobre 1980 sono state pubblicate le graduatorie, formulate ai sensi delle leggi 2 aprile 1968, n. 468, e 22 dicembre 1973, n. 932, per il conferimento di cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e di Gorizia, rispettivamente, di italiano nell'istituto magistrale, di lettere slovene e storia negli istituti magistrali, di lettere slovene, storia ed educazione civica nell'istituto tecnico commerciale, di sloveno, latino e storia nei licei e negli istituti magistrali, di scienze nei licei ed istituti magistrali, di materie giuridiche ed economiche nell'istituto tecnico commerciale, di ragioneria e tecnica commerciale nell'istituto tecnico commerciale.

(6454)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1981, n. 43.
Istituzione della biblioteca biomedica lombarda.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 12 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Biblioteca biomedica lombarda

1. E' istituita la biblioteca biomedica lombarda (B.B.L.), ente dotato di autonomia organizzativa e funzionale, nell'ambito dei principi sanciti dall'art. 48 dello statuto della regione Lombardia.

2. La B.B.L. ha il compito di realizzare gli interventi di cui al successivo art. 2, nel quadro degli indirizzi fissati dai piani regionali sanitario e socio-assistenziale integrati ed in sintonia con le attività del centro studi del settore sanità e igiene della giunta regionale.

3. L'ordinamento interno è regolato dalle disposizioni della presente legge e, per quanto non espressamente disposto, dalla normativa vigente.

4. La B.B.L. si articola in:
sede centrale;
sezioni operative decentrate.

Art. 2.
Finalità e compiti

1. La biblioteca biomedica lombarda, al fine di consentire una rapida e completa informazione delle principali fonti bibliografiche di informazione relative alla materia sanitaria, alla ricerca biomedica ed alla ricerca finalizzata, assicura l'accesso a dette fonti ai soggetti pubblici e privati interessati alla gestione dei servizi sanitari e socio-sanitari, con particolare riferimento agli operatori sanitari, agli studenti e ricercatori, nonché agli amministratori della Regione e degli enti pubblici.

2. La B.B.L., per l'attuazione delle finalità di cui al comma precedente:

a) stipula convenzioni con enti pubblici e privati che siano in possesso di biblioteche aventi requisiti conformi ai criteri stabiliti dal successivo art. 7;

b) acquisisce direttamente le fonti primarie necessarie al completamento del materiale bibliografico non altrimenti disponibile;

c) provvede alla catalogazione secondo criteri uniformi del materiale bibliografico disponibile presso le biblioteche convenzionate e presso la propria sede centrale;

d) provvede all'archiviazione e alle possibilità di richiamo mediante sistemi automatizzati del patrimonio bibliografico catalogato;

e) fornisce il servizio mediante un'organizzazione funzionale alle diverse esigenze degli utenti disponendo, in particolare, orari che garantiscano la più ampia possibilità di accesso al servizio stesso;

f) provvede alla trasmissione, su richiesta, dei dati bibliografici e dei testi delle fonti primarie alle sezioni operative decentrate;

g) collabora, d'intesa con i settori competenti in materia di sanità e di assistenza sociale ed istruzione, nonché con le relative strutture amministrative di coordinamento della giunta regionale, ai programmi di aggiornamento degli operatori delle USSL e all'attivazione dei programmi di educazione alla salute e di partecipazione, anche in correlazione con iniziative delle università e della scuola, all'educazione permanente;

h) partecipa ai programmi nazionali ed internazionali di accesso e distribuzione bibliografica.

Art. 3.
Sede

1. La sede centrale della B.B.L. può essere ubicata presso l'Università degli studi di Milano, sulla base di apposita convenzione.

2. Detta convenzione dovrà prevedere che gli orari del servizio, conformemente a quanto previsto dall'articolo precedente, secondo comma, lettera *e*), siano adeguati alle esigenze di accesso dell'utenza.

Art. 4.
Sezioni operative decentrate

1. Presso almeno una USSL di ogni capoluogo di provincia è istituita una sezione operativa decentrata della B.B.L.

2. Ciascuna sezione operativa sarà collegata in tempo reale con la sede centrale della B.B.L. mediante strutture informatiche fornite dalla Regione.

3. Il personale specializzato addetto al servizio decentrato sarà messo a disposizione dalle USSL con imputazione dei relativi oneri a carico del fondo sanitario regionale.

4. Le sezioni operative decentrate provvedono a ricevere le richieste di documentazione bibliografica da parte degli utenti ed a fornir loro il relativo materiale.

5. Nell'ambito del piano sanitario regionale può essere prevista l'istituzione di ulteriori sezioni operative decentrate.

Art. 5.
Collegamenti diretti

1. Dopo il primo biennio di funzionamento della B.B.L. le USSL, le università ed altri enti pubblici e privati interessati alla materia sanitaria e socio-sanitaria, alla ricerca biomedica e alla ricerca finalizzata possono richiedere l'accesso diretto al servizio mediante strumenti informatici, addossandosi, le relative spese di impianto e di gestione.

2. L'accesso al servizio è disposto dal comitato di gestione della B.B.L., compatibilmente con le disponibilità ed esigenze organizzative dell'ente.

Art. 6.
Tariffe

1. I servizi prestati dalla sede centrale della B.B.L. e dalle sezioni operative decentrate sono erogati dietro pagamento di un corrispettivo a titolo di rimborso spese, secondo tariffe stabilite dal comitato di gestione sulla base dei costi effettivi di esercizio, escluso ogni fine di lucro, in relazione ai fini istituzionali dell'ente.

Art. 7.
Biblioteche convenzionate

1. Il comitato di gestione delibera la stipulazione di convenzioni con enti pubblici o privati per l'utilizzazione di biblioteche esistenti nel territorio regionale, particolarmente efficienti ed in grado di fornire l'accesso alle fonti primarie.

2. L'individuazione è attuata dal comitato di gestione secondo i seguenti criteri:

a) rilevante entità o particolare interesse scientifico del patrimonio librario;

b) complementarità delle fonti;

c) disponibilità delle fonti;

d) esistenza di personale tecnico qualificato;

e) ricorrenza di particolari e qualificate specificità che, a motivato giudizio dello stesso comitato, risultino essenziali per il conseguimento dei fini istituzionali della B.B.L.

3. Le convenzioni sono stipulate dal presidente della B.B.L.

4. Le convenzioni hanno durata triennale rinnovabile. Esse sono tacitamente rinnovate se non vengono denunciate sei mesi prima del termine di scadenza.

Art. 8.
Organi

1. Sono organi della B.B.L.:
il presidente;
il comitato di gestione;
il comitato tecnico-scientifico.

Art. 9.

Presidente

1. Il presidente della B.B.L è l'assessore regionale alla sanità ed igiene.

2. Il presidente della B.B.L. ha la legale rappresentanza dell'ente, presiede il comitato di gestione, dà attuazione alle deliberazioni del comitato predetto, firma gli atti e i documenti.

Art. 10.

Composizione del comitato di gestione

1. Il comitato di gestione della B.B.L. è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto da:

a) l'assessore regionale alla sanità e igiene, che lo presiede;

b) l'assessore regionale alla cultura e informazione o un suo delegato;

c) l'assessore regionale al coordinamento per i servizi sociali o un suo delegato;

d) l'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale o un suo delegato;

e) l'assessore regionale all'assistenza o un suo delegato;

f) sette rappresentanti della Regione, nominati dal consiglio regionale, di cui tre della minoranza, scelti tra persone in possesso di comprovata competenza nel campo della documentazione medico-scientifica;

g) il rettore dell'Università degli studi di Milano e il rettore dell'Università degli studi di Pavia, o un loro rappresentante.

2. Le funzioni di segretario del comitato di gestione sono svolte dal direttore della B.B.L.

3. Il comitato dura in carica cinque anni.

4. Ai componenti del comitato di cui alle lettere *f*) e *g*) del precedente primo comma spetta il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione e, qualora non siano consiglieri regionali, un'indennità di presenza nella misura stabilita per i componenti del comitato regionale di controllo.

Art. 11.

Attribuzioni del comitato di gestione

1. Il comitato di gestione è l'organo deliberativo della B.B.L ad esso spetta in particolare:

proporre al consiglio regionale, per l'approvazione, il regolamento di amministrazione e di contabilità, il regolamento organico;

proporre al consiglio regionale, per l'approvazione, la pianta organica del personale, sentito il comitato tecnico-scientifico;

deliberare il programma di attività, sentito il comitato tecnico-scientifico; tale programma sarà correlato con i piani regionali sanitario e socio-assistenziale integrati, e con l'attività del centro studi del settore sanità ed igiene della giunta regionale;

deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;

nominare il direttore.

Art. 12.

Riunioni del comitato di gestione

1. Il comitato di gestione si riunisce su convocazione del presidente in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi, e in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 13.

Direttore

1. Il direttore della B.B.L. è assunto mediante pubblico concorso per titoli ed esami ai sensi del successivo art. 17, secondo comma.

2. Al direttore è attribuito il trattamento economico previsto dalla legislazione regionale per i dirigenti di servizio.

3. Il direttore dirige il personale, sovraintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi, cura gli atti contabili, predispone gli atti per la formulazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 14.

Comitato tecnico-scientifico

1. Il comitato tecnico-scientifico è organo consultivo del comitato di gestione.

2. Esso collabora con il comitato di gestione per:

a) la definizione dei criteri di classificazione, archiviazione e richiamo dei dati;

b) la stesura dei programmi di intervento;

c) la definizione dei programmi di aggiornamento del personale;

d) il controllo della qualità dei servizi prestati.

3. Il comitato tecnico-scientifico può promuovere iniziative e provvedimenti utili per lo sviluppo ed il miglioramento degli interventi e per il coordinamento e l'integrazione dell'attività prevista dalla presente legge.

4. Il comitato tecnico-scientifico è composto da:

i presidi delle facoltà di medicina e chirurgia, veterinaria, farmacia, scienze biologiche e scienze economiche, esistenti nelle università lombarde o un membro per ciascuna facoltà, designato dai rispettivi consigli;

tre membri appartenenti, rispettivamente, ai consigli di facoltà di medicina e chirurgia delle Università degli studi di Milano e Pavia, designati dai consigli stessi;

i direttori degli enti convenzionati o un loro delegato;

cinque membri, esperti in documentazione biomedica o informatica, nominati dal consiglio regionale.

Art. 15.

Bilanci e mezzi finanziari

1. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono regolati dalle norme di cui agli articoli 78 e 79 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34. Gli assestamenti di bilancio sono assunti dal comitato di gestione della B.B.L. e sono trasmessi alla giunta regionale che può sospenderne l'esecutività oppure può richiedere chiarimenti entro venti giorni dalla data di ricevimento.

2. La B.B.L. dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a) finanziamento della Regione per il funzionamento generale, nonché per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge;

b) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali;

c) donazioni, eredità, legati;

d) proventi dei servizi.

Art. 16.

Beni

1. La B.B.L. ha un proprio patrimonio destinato al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, costituito dalle elargizioni di enti e privati per gli scopi dell'istituto, nonché dei beni mobili ed immobili che per acquisti, eredità, legati o donazioni vengano in sua proprietà.

2. I beni immobili e le attrezzature acquisite con finanziamento regionale rimangono di proprietà della Regione e sono messi a disposizione della B.B.L.

Art. 17.

Personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dalla B.B.L. è equiparato a quello del personale di ruolo della Regione.

2. Ai posti di ruolo si accede mediante pubblico concorso per esami, o per titoli ed esami, secondo le modalità e le condizioni previste per l'accesso ai ruoli regionali. I concorsi sono indetti con deliberazione del comitato di gestione.

3. La B.B.L. può assumere, senza concorso, il personale necessario a svolgere funzioni temporanee in sostituzione di altro assente per maternità ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché in sostituzione di personale di ruolo temporaneamente assente nelle ipotesi previste dalla legislazione vigente.

Art. 18.

Comandi

1. In attuazione del principio della mobilità fra enti disposto dall'art. 46 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54, il comitato di gestione può provvedere in via prioritaria alla copertura dei posti di ruolo della B.B.L. mediante personale di ruolo comandato dalla Regione o dagli enti locali, previa intesa con le amministrazioni interessate.

Art. 19.

Incarichi

1. Per lo svolgimento di attività che per dimensioni quantitative o per carattere specialistico non possono essere svolte dal personale di ruolo, il comitato di gestione può conferire incarichi per prestazioni professionali a tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni stabilite per la Regione dalla normativa vigente.

Art. 20.

Indirizzo e vigilanza

1. Il consiglio regionale può formulare indirizzi e direttive generali per le attività della B.B.L., in relazione ai compiti istituzionali della stessa.

2. Il consiglio regionale e le commissioni consiliari competenti, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, quarto comma, n. 9 e art. 16, quinto comma dello statuto della Regione, esercitano la vigilanza sull'ente.

3. La giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza di cui all'art. 21, secondo comma, n. 10, dello statuto della Regione, può richiedere alla B.B.L. atti e documenti e può effettuare ispezioni.

Art. 21.

Informazione

1. Gli atti deliberativi della B.B.L. sono trasmessi al consiglio regionale a norma dell'art. 48, terzo comma, dello statuto della Regione.

2. Il comitato di gestione, unitamente al bilancio di previsione, trasmette al consiglio regionale, alla giunta regionale e agli organi regionali di programmazione sanitaria una relazione sul programma triennale ed una relazione sull'attività svolta.

Art. 22.

Norme transitorie

1. In sede di prima attuazione della presente legge, in attesa dell'approvazione della pianta organica del personale e della acquisizione del personale stesso a norma dei precedenti articoli 17 e 18, la B.B.L. si avvale:

a) di personale assunto con contratto di prestazione professionale;

b) di personale assunto con incarico a tempo determinato;

c) di personale messo temporaneamente a disposizione dalla Regione o da enti pubblici operanti per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale, previe intese con gli enti stessi.

Art. 23.

Norma finanziaria

Alla determinazione del contributo della Regione per il funzionamento della «Biblioteca biomedica lombarda» di cui al precedente art. 15, secondo comma, lettera *a*), si provvede con la legge regionale di approvazione del bilancio ai sensi dell'articolo 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34. L'onere relativo è posto a carico della quota spettante alla regione Lombardia sulla parte corrente del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La Regione può altresì concedere contributi straordinari per l'attuazione dei programmi, alla cui determinazione e finanziamento si provvede con successivo provvedimento legislativo.

Per l'anno 1981 il contributo di cui al primo comma è determinato in lire 600 milioni, al cui finanziamento si provvede mediante impiego dell'assegnazione disposta dal CIPE a favore della regione Lombardia sulla quota corrente del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1980, con la delibera assunta in data 3 aprile 1980, e in modo specifico, mediante impiego della parte vincolata ad impieghi innovativi, parte che è stata parzialmente reiscritta, ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 con decreto del presidente della giunta regionale n. 249, assunto in data 29 aprile 1981, al cap. 1.2.8.1.1.1145.

In relazione a quanto disposto dai commi precedenti, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1981, sono apportate le seguenti variazioni:

sono istituiti nella parte 1, ambito 2, settore 8, obiettivo 1: la attività 1.2.8.1.3. «Biblioteca biomedica lombarda», e il capitolo 1.2.8.1.3.1339 «Contributo alla biblioteca biomedica lombarda per il finanziamento delle spese di gestione» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 600 milioni;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.8.1.1.1145 «Quota del fondo sanitario regionale per l'attuazione dei programmi finalizzati ad impieghi innovativi» è ridotta di lire 600 milioni.

Art. 24.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 agosto 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 25 *giugno* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 31 *luglio* 1981 *prot. n.* 21202/11683).

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1981, n. **44.**

Rifinanziamento della legge regionale 19 novembre 1973, n. 47, in materia di credito di esercizio a favore di imprese agricole.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 12 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Prestiti di conduzione

In conformità con quanto previsto dal bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, progetto 3.3.10.1. «Interventi a sostegno del credito di esercizio» è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 18.000 milioni per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi dei prestiti di conduzione per gli scopi di cui alla legge regionale 19 novembre 1973, n. 47, così come modificata dall'art. 2 della legge regionale 31 agosto 1977, n. 47, dall'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2 e dall'art. 7 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 57.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio 1982, nei limiti della spesa autorizzata dal precedente primo comma, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

L'onere di lire 18.000 milioni trova copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, «Spese per i programmi di sviluppo», progetto 3.3.10.1. tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

Art. 2.

Clausola d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 agosto 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 25 *giugno* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 30 *luglio* 1981 *prot. n.* 22402/11646).

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1981, n. **45**.

Aumento della partecipazione azionaria alla Finlombarda S.p.a.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 12 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Aumento partecipazione regionale alla Finlombarda S.p.a.

La regione Lombardia in attuazione degli indirizzi del programma regionale di sviluppo per gli anni 1981-83 sottoscrive, ad incremento della partecipazione azionaria già in atto con la Finlombarda S.p.a., nuove azioni in misura tale da consentire una partecipazione complessiva regionale non inferiore al trenta per cento del capitale sociale.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere le nuove azioni, nonché a compiere tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operanti gli obiettivi di cui al presente articolo nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 23 in quanto compatibili.

Art. 2.

Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 4.000 milioni al cui finanziamento si provvede mediante impiego per pari quota del «Fondo globale per oneri relativi a spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutui» iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

nella parte 2, ambito 1, settore 4, obiettivo 1, sono istituiti:

il progetto 2.1.4.1.1. «Acquisizione di quote sociali della Finlombarda S.p.a.»;

il cap. 2.1.4.1.1.1344 «Spesa per l'acquisto di azioni della Finlombarda S.p.a.» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 4.000 milioni.

La dotazione finanziaria di cassa del cap. 1.5.1.1.1.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» è ridotta di lire 4.000 milioni.

La dotazione finanziaria di competenza del cap. 2.5.2.1.2.958 «Fondo globale per oneri relativi a spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutui» è ridotta di lire 4.000 milioni.

Art. 3.

Clausola d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 agosto 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 25 *giugno* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 30 *luglio* 1981 *prot. n.* 22702/11644).

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1981, n. **46**.

Finanziamento degli interventi attuativi della legge regionale 16 marzo 1981, n. 15: «Disciplina del sistema informativo regionale».

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 12 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione a quanto disposto dall'art. 15, quarto comma, della legge regionale 16 marzo 1981, n. 15 «Disciplina del sistema informativo regionale» sono autorizzate, per il triennio 1981-83 le seguenti spese:

a) la spesa di lire 300 milioni per il 1981 per la partecipazione della Regione alla società «Lombardia informatica S.p.a.», partecipazione disposta dall'art. 11 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 15;

b) la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1981 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1982 e 1983 per l'affidamento degli incarichi di consulenza di cui all'art. 12 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 15;

c) la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1981 per l'attuazione del programma operativo previsto dall'art. 13 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 15, di cui lire 500 milioni per l'acquisto di apparecchiature di elaborazione dati e lire 700 milioni per lo sviluppo dei programmi applicativi;

d) la spesa di lire 1.900 milioni per il biennio 1982 e 1983 per i programmi operativi di cui all'art. 5 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 15.

Alla determinazione per i singoli esercizi finanziari 1982 e 1983 della spesa di cui al precedente primo comma, lettera *d*), si provvederà con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Con la legge di bilancio si provvederà altresì alla determinazione della spesa relativa all'acquisto di apparecchiature di elaborazione dati e della spesa per lo sviluppo dei programmi applicativi in conformità al progetto di cui all'art. 4 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 15.

Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2 «Spese per i programmi di sviluppo», progetti 1.2.4.2. «Progettazione e realizzazione di nuove applicazioni informatiche» e 1.4.1.5. «Partecipazione regionale a "Lombardia informatica S.p.a."», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

All'onere complessivo di lire 1.600 milioni per l'anno 1981 derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al primo comma del presente articolo si fa fronte:

per lire 800 milioni mediante impiego di pari quota del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al cap. 2.5.2.1.1.765 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981;

per lire 800 milioni mediante impiego di pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo» iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, parte 2 «Spese per i programmi di sviluppo» sono apportate le seguenti variazioni:

al cap. 2.1.2.4.2.1243 «Spese per le competenze dovute agli esperti particolarmente qualificati nella progettazione e nella gestione dei sistemi informativi incaricati ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 15» già iscritto per memoria, è assegnata la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100.000.000;

al cap. 2.1.2.4.1.1244 « Spese per lo sviluppo dei programmi applicativi in attuazione dei programmi operativi di cui agli articoli 5 e 13 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 15 » già iscritto per memoria è assegnata la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 700.000.000;

al cap. 2.1.2.4.2.1259 « Spese per l'acquisto di apparecchiature di elaborazione dati in attuazione dei programmi operativi di cui agli articoli 5 e 13 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 15 »; già iscritto per memoria, è assegnata la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500.000.000;

al cap. 2.1.5.1.5.1242 « Quota per la partecipazione della Regione a "Lombardia informatica S.p.a." » già iscritto per memoria, è assegnata la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 300.000.000.

Art. 2.

Clausola d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 12 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 agosto 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 25 *giugno* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 30 *luglio* 1981 *prot. n.* 22802/11643).

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1981, n. 47.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 8 giugno 1979, n. 31: « Fondo di solidarietà in favore dei privati cittadini danneggiati in conseguenza della collaborazione prestata alla magistratura e alle forze dell'ordine nella lotta contro la criminalità » e 18 gennaio 1980, n. 8: « Fondo di solidarietà in favore dei cittadini vittime di atti di terrorismo e criminalità ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 12 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla legge regionale 8 giugno 1979, n. 31, sono apportate le modifiche e integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. All'art. 1, dopo le parole « avvenuti in Lombardia », sono aggiunte le parole: « , e per i quali non sia prevista da leggi statali erogazione alcuna per lo stesso titolo ».

3. All'art. 2, dopo le parole « altre fonti di indennizzo o risarcimento » sono aggiunte le parole: « diverse da quelle previste da leggi statali ».

4. All'art. 2 è aggiunto il seguente comma: « In caso di decesso dell'avente diritto, l'indennità è corrisposta ai congiunti superstiti secondo l'ordine stabilito dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466 ».

5. All'art. 3 è aggiunto il seguente comma: « La commissione dura in carica fino al rinnovo del consiglio regionale che l'ha eletta, salva la proroga dei poteri sino all'effettiva sostituzione; ai suoi componenti estranei all'amministrazione regionale è attribuita una indennità di presenza, per ogni giornata di seduta, pari a quella spettante ai componenti del comitato regionale di controllo secondo le norme in vigore all'atto delle singole prestazioni ».

Art. 2.

1. Alla legge regionale 18 gennaio 1980, n. 8, sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. All'art. 1, primo comma, dopo le parole « a scopo di rapina o di estorsione » sono aggiunte le parole: « , sempre che per lo stesso titolo non sia prevista da leggi statali erogazione alcuna ».

3. All'art. 1, secondo comma, dopo le parole « altre fonti di indennizzo o risarcimento » sono aggiunte le parole: « diverse da quelle previste da leggi statali ».

4. All'art. 1 è aggiunto il seguente terzo comma: « In caso di decesso dell'avente diritto, l'indennizzo è corrisposto ai congiunti superstiti secondo l'ordine stabilito dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466 ».

5. L'art. 3 è così sostituito: « Art. 3 - La proposta di attribuzione e di determinazione dell'indennizzo è effettuata dalla commissione prevista dall'art. 3 della legge regionale 8 giugno 1979, n. 31 ».

Art. 3.

1. Qualora l'erogazione delle provvidenze di cui alle leggi regionali 8 giugno 1979, n. 31 e 18 gennaio 1980, n. 8, sia preclusa in conseguenza della previsione di analoghe elargizioni da parte di amministrazioni dello Stato, la Regione concede ai beneficiari di tali elargizioni anticipazioni sulle somme dovute dallo Stato fino all'importo di lire 20 milioni.

2. Il pagamento delle anticipazioni è disposto, su domanda degli interessati, con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente se delegato, ed è subordinato alla cessione a favore della Regione del credito nei confronti dello Stato, fino a concorrenza dell'importo dell'anticipazione accordata; a tal fine la cessione deve risultare da atto pubblico notificato, ad istanza degli interessati e nelle forme previste dal codice di procedura civile per gli atti giudiziari, all'amministrazione dello Stato cui l'erogazione sia stata richiesta.

Art. 4.

1. Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 18 gennaio 1980, n. 8, è abrogato con effetto dall'entrata in vigore della predetta legge.

2. L'ultimo comma dell'art. 11 della predetta legge è così modificato:

« Nello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'esercizio finanziario 1980 e successivi, al titolo III, cat. IV, è istituito per memoria il cap. 3.4.951 con la seguente denominazione "Introiti derivanti dalla eventuale surroga nel diritto al risarcimento del danno subito dalle vittime di atti di terrorismo e criminalità nei confronti dei relativi responsabili" ».

Art. 5.

Norma finanziaria

In relazione alla concessione di anticipazioni da parte della Regione, prevista dal precedente art. 3, nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio 1981, sono istituiti i seguenti capitoli:

A) Stato di previsione delle entrate, titolo 4, categoria 3, cap. 4.3.1245 « Recupero nei confronti delle amministrazioni dello Stato delle somme corrisposte a vittime di atti di terrorismo a titolo di anticipazione dei benefici loro concessi dallo Stato », con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 250 milioni;

B) Stato di previsione delle spese, parte 1, ambito 2, settore 2, obiettivo 1, attività 3, cap. 1.2.2.1.3.1246 « Spese per l'anticipazione di un acconto alle vittime del terrorismo sui benefici loro concessi dallo Stato », con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 250 milioni.

Alla determinazione per gli anni successivi della spesa relativa alla concessione di anticipazioni si provvederà con la legge di approvazione dei bilanci dei singoli esercizi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 agosto 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 25 *giugno* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 30 *luglio* 1981 *prot. n.* 22802/11645).

(6300)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1981, n. **37.**

Indennità di fine servizio da corrispondere al personale privo dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge n. 152/1968.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 132 *del* 29 *ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale regionale collocato a riposo ai sensi dell'art. 108 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25 o dispensato dal servizio per comprovata inabilità permanente al lavoro, privo dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e che abbia almeno un anno intero di servizio, la regione Emilia-Romagna corrisponde l'indennità di fine lavoro nella misura prevista dall'art. 4 della citata legge n. 152/1968.

Art. 2.

Nel caso di collaboratori deceduti in attività di servizio, l'indennità viene corrisposta ai superstiti indicati nell'art. 3 della stessa legge n. 152/1968.

Art. 3.

A richiesta degli interessati, da presentare a pena di decadenza entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme contenute nel precedente art. 1 si applicano anche nei confronti del personale che abbia cessato il servizio prima che sia entrata in vigore.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 160.000.000 per il periodo dal 1° luglio 1972 al 31 dicembre 1980 ed in L. 50.000.000 per l'anno 1981, si farà fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Per gli anni successivi al 1981 lo stanziamento di spesa sarà determinato annualmente dalla legge regionale di bilancio a norma dell'art. 11, comma primo, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, in ragione del prevedibile andamento dei collocamenti a riposo del personale che verrà a trovarsi nelle condizioni indicate nell'art. 1 della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 26 ottobre 1981

p. *Il presidente*: BULGARELLI

(6457)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813130)